

COMUNE DI SERNIO
PROVINCIA DI SONDRIO

(1) Copia

DELIBERAZIONE N. 26

Trasmessa alla Prefettura il
col protocollo N. 401

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ~~stra~~ ordinaria di ~~mercoledì~~ convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: ~~Applicazione oneri di urbanizzazione.~~

L'anno millecento ~~settantotto~~, addì ~~di ottobre~~
del mese di ~~novembre~~ alle ore ~~20.30~~ nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 - AGNOLINI XXXX GIUDICE Romo	si	
2 - GARIBOLDI XXXX PAROLA Albino	si	
3 - PATRONI Leandro CASSANELLI Mario	si	
4 - MARONI Ezio XXXX COMPRESA Alfredo		si
5 - TAMPALINI Remigio CAVALLI Fernando	si	
6 - GARBELLINI Roberto CAVALLI Arturo		si
7 - VITALE Abramo XXXX CEPPI Enilio	si	
8 - CAELLI Roberto XXXX ONTROSA Adelio		si
9 - PATRONI Leandro GARBELLINI Egidio	si	
10 - TAMPALINI Danilo GARBELLINI Roberta		si
11 - CONTESSA Alfredo PAROLINI Giacomo	si	
12 - REISELLI Maria PATRONI Ugo Domenico	si	
13 - CRISANTE Dario XXXX CAVALLI Romo	si	
14 - CERRE Emanuele CAVALLI Giacomo		si
15 - GARBELLINI Lino CAVALLI Vincenzo	si	
TOTALI	10	5

Assiste il Segretario comunale Sig. ~~Massimo Giammari~~
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ~~Gaudenzio Romo~~ nella sua qualità di Sindaco

ONERI / COSTI

SER N° 1

IL PRESIDENTE richiama la deliberazione consiliare n.10 del 7 febbraio 1977, controllata senza rilievi dal C.P.C. nella seduta del 14.3.1977 e al n.4154/93 e riferisce:

-l'art.10 della legge 6.8.1967,n.765, subordina la concessione della licenza edilizia, comunque ed in ogni caso, all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (definita all'art.4 della legge n.347 del 29.9.1964) ed alla u previsione, da parte dei Comuni, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ed all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime, contemporaneamente, alle costruzioni oggetto della licenza.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell'Urbanistica, con circolare n.3210 del 28.10.1967, ha chiarito che la disposizione va interpretata nel senso che l'impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle opere suddette può essere sostituito dal pagamento al Comune di una somma corrisposta al costo presumibile delle opere stesse somma che deve essere, perciò, vincolata per il raggiungimento di tale scopo.

La legge urbanistica regionale n.51 del 15.4.1975, all'art.37 subordina il rilascio della licenza edilizia ad un impegno dei richiedenti a correre alla creazione o al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio comunale.

Premesso quanto sopra ed esposta l'opportunità di aggiornarsi alle norme legislative in materia, tenuto conto anche di quanto comunicato dal Presidente della Comunità Montana della Valtellina con lettera n.1675 del 19.7.1976, il Presidente apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto proprio quanto sopra esposto;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n.10;

Senza discussioni e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1-Il rilascio della concessione comunale per costruzioni residenziali, commerciali, industriali, artigianali e per uffici, su area non soggetto a preventiva lottizzazione, ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967,n.765, è subordinato al versamento del seguente contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria:

-Costruzioni residenziali, commerciali e per uffici fino a 1.000 mc. vuoto per pieno L./mc. 700 0,36]

-costruzioni c.s. fino a mc. 1.200 L./mc. 850

-costruzioni c.s. oltre i 1.200 mc. L./mc. 1.400

-costruzioni di Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica-popolare il 50% dell'onore

-costruzioni realizzate dal Comune osentia

-costruzioni industriali L./mq. 1.200

-costruzioni artigianali e produttive in genere L./mq. 600

2-Il rilascio della concessione comunale per costruzioni residenziali su area non soggetto a preventiva lottizzazione, ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967,n.765, è subordinato al versamento del seguente contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie:

-costruzioni fino a 1.000 mc. vuoto per pieno L./mc. 300 0,15]

-costruzioni c.s. fino a 1.200 mc. L./mc. 350

-costruzioni c.s. oltre i 1.200 mc. L./mc. 600

Le somme indicate sono comprese nel bottino della

PARCHEGGI PARCHEGGI 50 MON. PARCHEGGI PARCHEGGI

L'onere sarà applicato alla volumetria e alla superficie realmente costruita.

4-Per volumetria vuoto per pieno si intende quella compresa tra la quota della sistemazione esterna del terreno e l'estradosso del solale di copertura dell'ultimo piano abitabile?

5-La superficie per le costruzioni industriali o artigianali e per complessi produttivi è quella effettivamente utilizzabile (quella di pavimento). L'eventuale volume adibito a residenza, uffici e attività commerciale, pagherà per il volume suo proprio.

6-Nel caso di riattamento o ristrutturazione, senza variazione di volume del fabbricato esistente e senza trasformazione di destinazione, non verrà richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di incoraggiare il risanamento del vecchio centro.

7-Nel caso di riattamento o trasformazione con variazione di volume o di destinazione, sarà richiesto il pagamento dell'importo relativo al volume realizzato in più.

8-Dai isolati, cantine, sottotetti non adibiti ad abitazione, sono esenti dal pagamento.

9-Il contributo di urbanizzazione deve essere versato per intero all'atto del rilascio della concessione.

10-Nel caso di edifici da adibire ad usi residenziali, commerciali o per uffici, da erigersi in zone non urbanizzate, il rilascio della concessione è subordinato all'impegno scritto dei privati, ai sensi dell'art. 10 della legge 6.8.1967, n. 765, di procedere alle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione. Sarà comunque dovuto il pagamento dell'onere di urbanizzazione secondaria.

11-La concessione è gratuita nei casi indicati dall'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10.

12-Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza nonché di quelle nelle zone agricole, venga comunque modificata nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

13-Il gettito del contributo sarà destinato esclusivamente al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

14-Per quanto non previsto nella presente deliberazione vengono recepite le disposizioni, in quanto ora applicabili, previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

15-L'applicazione degli oneri ora deliberati, dovrà avvenire dalla data edizionata salvo naturalmente l'approvazione della deliberazione da parte del C.P.C. 3-E' revocata a tutti gli effetti da legge la deliberazione consiliare n. 10 del 7 febbraio 1977.

IL PRESIDENTE

Foto Giudicei

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Foto Bassanelli M.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Foto Masa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Si certifica che questa deliberazione

(2) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 29 maggio 1977 festivo ad intervale


senza opposizioni.

(2) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
al

Dalla Residenza municipale, addi 30 maggio 1977

Visto: IL SINDACO

Pecchia



IL SEGRETARIO COMUNALE

Alma

REGIONE LOMBARDIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
SONDRIO

Il presente atto è stato controllato senza rilievi
ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10-2-1953, n. 62,
nella seduta del 20-6-73 al progr. n. 8384/21

IL SEGRETARIO

Fr. L. Ambrosini

IL PRESIDENTE

Foto B. Marzio

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi

Cancellare se trattasi della deliberazione originale. - (2) Cancellare quello che non fa al caso.

SERNIO

COSTO DI COSTRUZ.
€. 378,81